REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - Sezione Civile I - così composto:

Dott. Valeria Rosetti - Presidente

Dott. Stefano Celentano - Giudice est.

Dott. Ornella Minucci - Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.15352/2017 R.G., avente ad OGGETTO: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili proposta da

D.R.G., rappresentato e difeso dall' avv…., in forza di procura a margine del ricorso

Contro

R.M.V., rappresentata difesa dall'avv…., giusta delega in atti

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 18.5.2017, G.D.R. esponeva: 1) di aver contratto matrimonio con M.V.R., in data 2.3.1995, e che dalla unione coniugale era nata la figlia M., il (...); 2) che, nell'aprile del 2008, il Tribunale di Napoli aveva omologato la loro separazione, statuendo a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia in misura di Euro 850,00 mensili e del coniuge in misura di Euro 450,00, oltre alle spese straordinarie per la figlia in via esclusiva; 3) che la figlia si era trasferita a Milano, da oltre 3 anni, e che dunque non aveva più alcun contatto con la casa familiare assegnata alla madre; 4) che egli continuava ad occuparsi in via integrale del mantenimento della figlia, versandole direttamente un importo di circa Euro 900,00 al mese, e comunque provvedendo ad ogni spesa per la sua dimora; 5) che la resistente continuava a svolgere il suo lavoro di promotore finanziaro per la B. e che aveva stabile relazione affettiva; 6) che anche egli aveva dato origine ad un nuovo nucleo familiare, generando anche un figlio minore, nato nel (...)

Sulla base di tanto, il ricorrente concludeva per la sola pronuncia di divorzio.

Costituitasi, la resistente esponeva: 1) che non vi era motivo alcuno per cui lei dovesse lasciare la casa coniugale; 2) che ella svolgeva una attività lavorativa revocabile in ogni momento e con guadagni bassi; 3) che ella aveva sempre lavorato, anche durante il matrimonio; 4) che i maggiori redditi del coniuge giustificavano un aumento del suo assegno in misura di Euro 2.000,00 mensili.

In sede presidenziale, veniva revocata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e veniva revocato il suo diritto ad ottenere il mantenimento per la figlia, mentre era confermato in via provvisoria il mantenimento in favore della resistente medesima.

Emessa sentenza sullo status, nel merito la causa veniva istruita con prove testimoniali.

All'udienza del 20.1.2022, le parti concludevano riportando ai propri scritti difensivi.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve darsi atto della intervenuta pronuncia sullo status, ragion per cui restano all'attenzione del Tribunale soltanto le questioni relative alle pronunce accessorie.

Quanto alla assegnazione della casa coniugale, come già correttamente delineato in sede presidenziale, la cessazione di ogni forma di convivenza tra la figlia maggiorenne e la resistente, per effetto del definitivo trasferimento della prima in Milano, rende del tutto ingiustificata la permanzneza del provvedimento di assegnazione come disposto in sede di separazione, atteso che tale statuizione trovava la sua unica ragion d'essere nella garanzia dell'habitat domestico in favore della prole, circostanza che è venuta meno essendosi definitivamente rotto il legame esistente tra la figlia e la casa coniugale a seguito del suo trasferimento ormai da tempo antecedente di ben 3 anni il deposito del ricorso per divorzio. Il godimento dell'immobile resta dunque ancorato ai titoli privatistici che lo disciplinano, senza che tale regime possa essere intaccato da ulteriori pronunce in questa sede; dunque, del tutto inconferenti le argomentazioni difensive della resistente circa il suo diritto di usufrutto per metà dell'immobile, o la suggestiva tesi avanzata in relazione alla dedotta "mancanza di termine" con cui il giudice della separazione avrebbe assegnato l'immobile in suo favore.

Parimenti fuori dal giudizio resta qualsiasi statuizione in relazione alle questioni economiche relative alla figlia M., atteso che per effetto della cessazione della convivenza con la madre, quest'ultima ha definitivamente perso la legittimazione ad ottenere dall'ex coniuge il contributo al mantenimento della figlia; è circostanza non contestata quella per cui il D.R. contribuisce esclusivamente al mantenimento della predetta figlia in via diretta, garantendole la serenità del suo domicilio in Milano, accollandosi ogni spesa e consegnando direttamente alla figlia maggiorenne (oggi ventisettenne) quanto per lei necessario.

Resta invece al vaglio del Collegio la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente ai sensi dell'art. 5 L. n. 898 del 1970, in relazione alla quale , va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 dell' 11/07/2018, a composizione del contrasto

giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".

Tali principi di diritto, discendono da una accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.

Come è noto l'art. 5, comma 6 della L. n. 898 del 1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede che "*con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico*".

Pertanto, a seguito della riforma, va evidenziato nella previsione della norma: a) il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti; b) l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio; c) l'introduzione della necessaria condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.

L'applicazione giurisprudenziale della norma, a seguito della riforma legislativa, vide una netta contrapposizione di posizioni: da un lato vi era chi sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall'altro chi invece riteneva che la comparazione

delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ebbe ad affermare un'interpretazione della norma, rimasta ferma per un trentennio, in base al quale l'assegno aveva carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma venne riconosciuta dunque funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.

A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello espresso nella sentenza n. 11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.

Segnatamente, le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare indebite ed arbitrarie rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso alla deresponsabilizzazione colpevole conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti.

Successivamente, la Suprema Corte, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 dell' 11/07/2018, recependo tali esigenze e, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, ed alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L. n. 898 del 1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare

parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella frutto degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.

Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.

Pertanto, l'esigenza di valorizzare il sano principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.

Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a

realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Ebbene, alla luce dei suesposti elementi, facendo applicazione dei principi recentemente espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che "partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro". La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.

Applicati i suddetti criteri valutativi al caso di specie, appare in tutta evidenza la infondatezza della domanda proposta dalla R..

Osserva il Collegio, in primo luogo, che la stessa appare valutabile esclusivamente rispetto alla applicazione o meno del c.d. criterio compensativo, come suesposto, e ciò in relazione alla raggiunta prova, nel corso del giudizio, della attuale relazione affettiva e stabile che la donna mantiene con un altro uomo: la prova per testi ha dato pieno riscontro di quanto dedotto dal ricorrente, e cioè che il compagno della R., tale "R." frequenta abitualmente il suo domicilio, e la sua presenza è notata più volte alla settimana (cfr. teste M., che abita nel medesimo stabile della R.), anche al mattino presto, intento ad uscire di casa o in altri orari con le buste della spesa, e ciò a riprova di una abituale ed intima frequentazione del domicilio della R., oggettivamente sintomatica della sussistenza di un legame affettivo con caratteri di stabilità nel tempo, e dunque di condivisione di progetti e dinamiche di vita, tutti elementi del tutto incompatibili con il permanere di qualsiasi obbligazione di natura postmatrimoniale, che trovi origine nel principio di solidarietà postconiugale, se non con riferimento eventuale al riconoscimento di un assegno divorzile che sia calcolato, limitatamente al periodo di convivenza matrimoniale, facendo applicazione del solo criterio c.d. "compensativo" (cfr. Cass. n. 32198 del 5 novembre 2021, con cui si è argomentato che: "L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù

del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno", così mutando il precedente e più restrittivo orientamento che invece faceva discendere in via automatica la perdita di tale diritto per effetto dell'accert5amento della relazione affettiva instaurata dopo il matrimonio (Cass. 29317/2019).

Ciò posto, la domanda va effettivamente vagliata soltanto in relazione al criterio compensativo.

Sotto tale aspetto, la richiesta della R. è del tutto infondata.

Vi è infatti prova piena, per la stessa ammissione della resistente sin dalla comparsa di costituzione e risposta, che durante la vita matrimoniale ella non ha rinunciato a nessuna aspettativa professionale, svolgendo pienamente il suo lavoro di consulente finanziario sia durante il matrimonio che dopo (in tal senso milita anche l'esito delle prove orali a mezzo del teste M.); la stessa R., nell'atto introduttivo, ha riferito di aver ben contributo al sostentamento della famiglia con le proprie risorse lavorative allorquando il coniuge non rivestiva ancora il prestigioso incarico di dirigente d'azienda, lasciando dunque intendere in modo incontrovertibile che la vita matrimoniale non la ha pregiudicata in alcun modo nello svolgimento del suo lavoro e dunque nel coltivare le proprie aspirazioni professionali.

A tali circostanze, già di per sé sufficienti per il rigetto della domanda, vi è poi da evidenziare che il matrimonio ha avuto una durata di circa 13 anni, essendosi interrotta la convivenza coniugale nel 2008, e che da tale data il ricorrente ha versato alla moglie un contributo mensile per sé in misura di Euro 450,00, e dunque per oltre 14 anni; tale circostanza, pur volendo ipotizzare un qualsiasi diritto della R. ad ottenere un appannaggio con funzione compensativa del suo ipotetico contributo matrimoniale a favore della crescita della famiglia e del patrimonio del coniuge, rende in ogni caso ampiamente esaurita tale funzione grazie alla contribuzione per tale lungo arco temporale (maggiore al matrimonio) dell'assegno in suo favore a carico del coniuge.

Infine, con riferimento alle dedotte condizioni di salute della R., affetta da plurime patologie (insufficienza renale ed esiti di trattamenti oncologici in primis), va evidenziata in primo luogo la tardività della produzione documentale, allegata alle comparse conclusionali, nonostante si tratti di documenti formatisi antecedentemente ed alcuni dei quali preesistenti alla attività istruttoria, ed in secondo luogo la sostanziale irrilevanza ai fini della decisione, atteso che le motivazioni esposte sul limite di accertamento della fondatezza della domanda al mero criterio compensativo, le rende di fatto inconferenti ai fini del decidere sullo specifico tema di indagine.

La domanda va dunque rigettata.

Le spese di lite, attesa la non opposizione alla domanda di divorzio, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:

1. Revoca la assegnazione della casa coniugale come disposta in sede di separazione;

2. Rigetta ogni altra domanda

3. Spese compensate.

Conclusione

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 22 aprile 2022.

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2022.